

## UN REDDITOMETRO TUTTO NUOVO

Di Mauro Nicola

Lo strumento del redditometro, utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria nell'attività di accertamento sintetico dell'evasione fiscale delle persone fisiche, è attualmente oggetto di pesante rivisitazione e modernizzazione ad opera del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, meglio noto come "manovra correttiva".

L'articolo 22 del decreto legge in oggetto modifica, radicalmente, la disciplina relativa al cosiddetto accertamento sintetico dei redditi, novellando a tal fine i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Fino ad oggi il redditometro in uso, e che resterà applicabile per le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità fino al 2008 compresa, è legato ad indici e parametri che risalgono ad un provvedimento del 1992. La ricostruzione presunta del reddito che ne scaturisce, quindi, è, talvolta, a dir poco anacronistica quanto irrealistica.

L'adeguamento dell'accertamento sintetico, secondo quanto affermato dalla norma in esame, è finalizzato ad adeguare lo strumento al mutato contesto socio-economico nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di "nuove" garanzie per il contribuente.

A seguito della crisi economica e della conseguente necessità di rendere più attendibili gli strumenti di accertamento induttivo, è stata affermata la volontà dell'Amministrazione Finanziaria di rendere più "sensibile e preciso" lo strumento del redditometro, al fine di rappresentare in modo maggiormente veritiero la situazione reddituale del soggetto passivo d'imposta.

La manovra, allargherà, peraltro, il paniere di riferimento delle spese sostenute, includendone di nuove come quelle di affitto e leasing, viaggi, iscrizione a centri sportivi, di benessere, circoli esclusivi e a scuole private, vedasi in proposito la Tabella 1.

Quanto alla decorrenza, le modifiche all'accertamento sintetico apportate dal testo in esame avranno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione alla data di entrata in vigore del decreto, il che in altre parole significa che il nuovo redditometro si renderà, quindi, già applicabile con la prossima scadenza di Unico 2010.

Ricordiamo, per dovizia di particolare, che l'accertamento sintetico, è tipologia accertativa esperibile esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, ed è disciplinato dai commi dal quarto all'ottavo del citato articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come noto, l'accertamento sintetico consiste nel determinare un maggiore reddito imponibile in capo al contribuente analizzando le spese da lui sostenute, invece delle usuali fonti che lo determinano.

Questo metodo di accertamento consente agli uffici finanziari di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

In base al disposto normativo del quarto comma dell'articolo 38 del d. P. R. n. 600 del 1973, vengono previsti due differenti modalità per accertare il maggior reddito in capo al contribuente: il primo per il tramite dell'individuazione di spese specifiche sostenute, il secondo mediante la verifica del possesso di specifici "beni indice" di capacità contributiva, individuati da apposito Decreto Ministeriale.

Attraverso questa seconda tipologia di accertamento, comunemente definita *redditometro*, vista la sua capacità di consentire, all'Agenzia delle Entrate, di quantificare il reddito prodotto dal contribuente mediante la sola dimostrazione del possesso da parte del contribuente di uno o più beni tassativamente elencati nel D.M. 10 settembre 1992, quali ad esempio aeromobili, navi, imbarcazioni da diporto, autoveicoli di lusso, campers e roulotte, immobili di proprietà, collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione nonché assicurazioni di ogni tipo.

Il redditometro è, pertanto, uno strumento che permette all'Amministrazione Finanziaria di collegare al bene indice di capacità contributiva il maggior reddito accertabile, operando, quindi, una doppia presunzione, della spesa e del reddito, senza che sia necessario determinare in modo puntuale né l'una né l'altra.

Ma vi è di più. Nell'ambito dell'attuale disciplina, il quinto comma dell'articolo 38 stabilisce che uno degli elementi in base ai quali può essere esperito l'accertamento sintetico è l'effettuazione di spese per incrementi patrimoniali. Tali spese si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro anni precedenti.

Il sesto comma, invece, stabilisce che il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Sempre il quarto comma dell'articolo 38, stabiliva, prima della modifica introdotta dalla manovra correttiva, che il contribuente potesse essere assoggettato a questo tipo di accertamento a condizione che *“il reddito complessivo netto accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello dichiarato”*, con la conseguenza che era possibile effettuare accertamenti del reddito solamente in caso di scostamenti rilevanti dal dichiarato.

Dopo le modificazioni introdotte dalla manovra correttiva il novellato quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che gli uffici finanziari possano sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Si presume pertanto che le spese sostenute dal contribuente siano relative al reddito complessivo dell'anno: è fatta salva tuttavia la prova che le spese siano state sostenute altrimenti.

In particolare, il contribuente può provare che il finanziamento della spesa è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- con redditi esenti;
- con redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Ai sensi del nuovo quinto comma l'accertamento sintetico potrà anche essere fondato sul contenuto induttivo di elementi che siano indicativi della capacità contributiva del contribuente; per l'individuazione di tale contenuto è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cadenza biennale.

Il contenuto induttivo utilizzato per l'accertamento sarà individuato attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Anche in tale ipotesi, analogamente a quanto previsto anche in passato, il contribuente potrà comunque fornire la prova contraria.

La novellata disposizione implica, in altri termini, che nella determinazione sintetica del reddito potrà essere presa in considerazione la tipologia e la consistenza del nucleo familiare del contribuente (ad esempio l'età e il numero dei componenti o la presenza o meno di figli) nonché la sua localizzazione territoriale (si presume l'area geografica ed il tipo di comune in cui si risiede). I contenuti specifici che verranno presi a base per l'individuazione della capacità contributiva saranno tuttavia individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale.

Come già anticipato il sesto comma fissa lo scostamento necessario per far scattare l'accertamento. In particolare, se il reddito complessivo accertabile è superiore di almeno un quinto a quello dichiarato è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo. Rispetto quanto previsto dalla normativa previgente, in base alla quale gli uffici effettuano l'accertamento sintetico quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato, viene, oggi, abbassata la soglia oltre la quale è possibile l'accertamento.

Inoltre, nel testo in esame non viene riproposta la disposizione secondo cui l'accertamento induttivo è possibile quando il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi di imposta. In assenza di tale previsione, pertanto, ai fini dell'accertamento sarà sufficiente che lo scostamento si realizzi anche in un singolo periodo di imposta.

In estrema sintesi, se ai sensi della normativa previgente l'accertamento sintetico poteva scattare quando il contribuente avesse dichiarato, per almeno due anni, un reddito inferiore a quello presunto del 25 per cento, secondo la disciplina introdotta dalla manovra correttiva, sarà sufficiente uno scostamento del 20 per cento realizzato anche in un solo anno.

Si evidenzia che un'altra disposizione che, rispetto alla normativa previgente, non viene riproposta è quella concernente gli incrementi patrimoniali, normati dal quinto comma dell'articolo 38, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui se l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.



Il nuovo settimo comma dell'articolo 38 prevede nei confronti dell'amministrazione finanziaria un obbligo di coinvolgimento del contribuente e di attivazione del contraddittorio.

Più in dettaglio si prevede un duplice obbligo per l'ufficio che effettua l'accertamento sintetico del reddito complessivo:

- anzitutto dovrà invitare il contribuente a comparire di persona, o tramite rappresentanti, al fine fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;
- successivamente, verrà avviato il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

La convocazione del contribuente così come l'attivazione del contraddittorio dell'accertamento con adesione non sono previste dalla normativa previgente. Questa tuttavia prevede, al sesto comma, che il contribuente possa dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti, o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Secondo la Circolare Ministeriale n. 12 del 12 marzo 2010, il contribuente potrà dimostrare che le spese sostenute per l'acquisto ed il mantenimento dei *beni indice* di capacità contributiva sono state coperte da elementi patrimoniali accumulati in periodi d'imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze.

A questo fine, il contribuente potrà, ad esempio, sottoporre all'attenzione dell'Ufficio delle Entrate la documentazione necessaria a dimostrare che le spese oggetto di analisi sono state sostenute con i proventi derivanti da una donazione, un'eredità o altri eventi eccezionali, quali la vincita ad una lotteria, o per effetto dell'accumulo reddituale avvenuto in annualità precedenti.

Inoltre, secondo una prassi ormai consolidata, è stata riconosciuta al contribuente anche la possibilità di difendersi dal redditometro dimostrando che i *beni indice*

non rientrano nella sua disponibilità patrimoniale o sono strumentali, anche in parte, all'attività dell'impresa esercitata.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 che ha ad oggetto le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale prevede l'iter per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione. Esso prevede in sintesi che l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.

Il contribuente potrà prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Ai sensi del nuovo ottavo comma dell'articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 si dispone, infine, le seguenti deduzioni e detrazioni:

a) sono deducibili dal reddito complessivo determinato sinteticamente esclusivamente gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – T.U.I.R. -.

Si ricorda che l'articolo 10 citato elenca gli oneri sostenuti dal contribuente che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione;

b) per gli oneri sostenuti dal contribuente competono le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Si potranno, pertanto, detrarre, dal reddito sinteticamente determinato, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del T.U.I.R., le detrazioni riferite alle diverse tipologie di redditi realizzati elencate dall'articolo 13 del T.U.I.R., le varie detrazioni per oneri e canoni di locazione ai sensi degli articoli 15 e



16 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché le ulteriori detrazioni contenute in altre disposizioni normative, quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Da ultimo non possiamo dimenticare poi come il nuovo accertamento sintetico avrà delle affinità con gli studi di settore, prevedendo per il contribuente la possibilità di verificare se il reddito dichiarato è congruo già in sede di dichiarazione.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



<b>GLI INDICATORI DEL LUSO</b>			
<b>ABITAZIONI</b>	<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>TEMPO LIBERO</b>	<b>ALTRE VOCI</b>
<b>DISPONIBILITA' E SOSTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE</b>	<b>DISPONIBILITA' E SOSTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE</b>	<b>FREQUENTAZIONE E SOSTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE</b>	
Case di proprietà	Auto di lusso	Costi sostenuti per frequenza centri ippici	Costi sostenuti per Assicurazioni
Mutui	Barche e Aerei	Costi sostenuti per frequenza centri benessere	Movimenti di capitale
Costi sostenuti per l'affitto	Auto anche in Leasing o a noleggio	Case d'asta	Costi sostenuti per Scuole private
Costi sostenuti per energia elettrica	Moto	Costi sostenuti per frequenza circoli esclusivi	Costi sostenuti per Contributi previdenziali
Costi sostenuti per gas utenza domestica	Camper  Minicar	Costi sostenuti per fruizione di viaggi turistici	Costi sostenuti per lavoratori domestici  Altre informazioni presenti in anagrafe tributaria

1 luglio 2010

Mauro Nicola

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente